



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 38 del 26 Febbraio 2018

**DETERMINA PROROGA TECNICA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO
C.I.G: 55515969F0 - 5014108CCE**

Premesso che

- il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom" quale Ente Strumentale del Comune, ai sensi dell'art.114 di D.Lgs.267/2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, viario comunale, cunette e segnaletica stradale, verde pubblico, cimiteriali, spiagge pubbliche, idrici comunali, turismo e spettacolo, informatici al cittadino e di back e front end;
- con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;
- in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;
- Il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 di 14/12/2012 ha:
 - preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
 - ha approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
 - ha approvato il Piano – programma contenente la relazione sulle attività gestionali amministrativa – contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
 - ha approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale;
- è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;
- per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL ;
- con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stata approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;
- con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto;

Visto il D.Lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Dato atto che al Direttore dell'Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale

via Vittorio Emanuele, 1
84047 - Capaccio Paestum (SA)

www.comune.capaccio.sa.gov.it
aziendaspecialepaistom@comune.capaccio.sa.it
aziendaspecialepaistom@legalmail.it

+39 0828 012 215 tel
+39 0828 012 239 fax



dell' Azienda stessa, ed in particolare, egli sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;

Richiamate

- la delibera di C.C. n.13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore s.r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom;
- la delibera di Consiglio Comunale n.34 del 13/05/2016 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei nuovi servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2016;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2016, sottoscritta in data 21/06/2016;
- la delibera consiliare n. 69 del 12/07/2016 di rapprovazione per conferma della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2016;
- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 20/04/2017 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2017,
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2017, sottoscritta in data 09/05/2017;

Considerato

- che l'Azienda speciale gestisce in modo diretto i servizi affidati dal Comune di Capaccio Paestum ricorrendo a forme di contratti di somministrazione a tempo determinato, ai sensi dell'art.36 del D. Lgs. 165/2001 che consente alle Pubbliche Amministrazioni di avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzioni e di Impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinati nell'impresa;
- che in data 01/03/2018 scade il contratto per la somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulato in data 26/02/2015 con la società interinale TEMPOR SpA, agenzia per il Lavoro;
- che il piano programma 2017/2019 approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 18 del 20/04/2017 riporta i valori relativi alla spesa del personale con le agevolazioni contributive previste dalla legge 190/2014, non rinnovabili per l'anno 2018;

Visto il verbale n. 12 del 19/02/2018 dell'Assemblea ordinaria dei soci con la quale il socio unico, su relazione dell'Amministratore unico ha deliberato :

- di prendere atto della nota prot. 5354 del 19/02/2018 nella quale viene rappresentato la scadenza del contratto con la società interinale Tempor SpA e di conseguenza la scadenza dei contratti in essere con il personale interinale;
- di approvare la proroga tecnica con la società interinale Tempor SpA per il tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara al fine di evitare l'interruzione di servizi che comporterebbero problemi anche di ordine igienico sanitario sul territorio;
- di prorogare il personale in servizio fino all'approvazione del nuovo programma e piano economico e finanziario da parte del Consiglio Comunale,

Vista la deliberazione n. 63 del 22/02/2018 con la quale la Giunta Comunale ha preso atto del verbale summenzionato dell'Assemblea ordinaria dei soci e di conseguenza della proroga tecnica ed ha autorizzato l'Azienda a procedere all'avvio di tutto il personale in servizio fino all'approvazione del nuovo piano programma da parte del Consiglio Comunale;

Vista la deliberazione n. 1200 del 23 novembre 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella quale viene espressa la possibilità della proroga tecnica per ragioni non dipendenti dall'Amministrazione, nelle more dell'espletamento della gara per la scelta del nuovo affidata-



rio e che il precedente affidamento sia avvenuto sotto la vigenza del D.Lgs. n. 163/2006;

Preso atto

- che il precedente affidamento è avvenuto sotto la vigenza del D.Lgs. n.163/2016;
- che le ragioni per il ricorso alla proroga tecnica non sono imputabili a questa stazione appaltante in quanto l'Amministrazione Comunale solo in data 22/02/2018 con la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 si è espressa sulla volontà di avviare tutto il personale in servizio, in attesa dell'approvazione del nuovo piano programma da parte del Consiglio Comunale;

Atteso che un eventuale interruzione dei servizi costituirebbe un blocco dell'azione amministrativa e farebbe venir meno l'interesse pubblico, in quanto l'Azienda gestisce servizi essenziali le cui prestazioni sono di rilevante interesse pubblico e generale destinate alla collettività oltre a causare problemi di ordine igienico sanitario per la mancata gestione dei servizi cimiteriali, dell'impianto di depurazione, degli impianti di sollevamento e dell'isola ecologica;

Vista la nota del 22/02/2018, trasmessa via PEC, ricevuta al protocollo generale dell'Azienda in pari data al n.46 della società Tempor SpA con la quale ha dichiarato la propria disponibilità alla proroga tecnica contrattuale in argomento alle stesse condizioni economiche e contrattuali del contratto principale per quanto riguarda il margine dell'impresa, mentre per il personale dovranno essere applicate le tariffe al lordo delle agevolazioni contributive previste dalla legge 190/2014, in quanto al 1 marzo 2018 scadono i tre anni previsti dalla legge stessa, non prorogati nella legge finanziaria 2018;

Ritenuto di procedere alla proroga tecnica per mesi 3 decorrenti dal 01/03/2018 al 31/05/2018, e comunque fino all'aggiudicazione della nuova gara, già indetta con determinazione n. 35 del 26/02/2018, ai sensi dell'art.57, comma 2, lett. c) ed art.125, comma 10 lett. c) del D.Lgs. 163/2016 (normativa in vigore alla data di stipula del contratto in essere)

Visto il prospetto del calcolo della spesa che risulta essere di € 566.820,93;

Dato atto che trattandosi di una proroga tecnica finalizzata all'espletamento della nuova gara non occorre acquisire il CIG (FAQ ANAC – tracciabilità A42)

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato lo Statuto societario;

Visto: l'art. 107 del D. Lgvo. 267 del 18/08/2000;

Vista: la L. 241/1980;

Visto: il D. Lgs n.50/2016;

Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom 2017 e la delibera di Giunta Comunale n.63 del 22/02/2018;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;
2. Di provvedere ad una proroga tecnica contrattuale del servizio di somministrazione lavoro ai sensi del combinato disposto art.57, comma 2, lett.c) ed art.125, comma 10 lett.c) del D.Lgs. n.163/2006, normativa in vigore alla data della stipula del contratto in essere, con la società Tempor SpA, per le motivazioni espresse in premessa ed al fine di garantire la continuità dei servizi affidati, per il periodo 01/03/2018 al 31/05/2018, e comunque fino all'aggiudicazione definitiva della gara da espletarsi mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in detta con determinazione n. 35 del 26/02/2018,
3. Di dare atto che il servizio suindicato sarà effettuato nel rispetto delle condizioni economiche e contrattuali di cui al contratto sottoscritto in data 26/02/2015 ivi incluso il margine dell'impresa offerto in sede di gara del 3,42 sul costo del personale;
4. Di dare atto che la spesa presunta è stata computata in € 566.820,93 e graverà sul bilancio 2018.



5. La presente determinazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Agenzia Tempor SpA tiene luogo del formale contratto.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 s.m.l.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Luigia D'Angelo

Per accettazione

Agenzia Tempor SpA

[Signature]

